
il Giurista del Lavoro



Mensile di approfondimento giuridico, fiscale, previdenziale e assicurativo in materia di lavoro



Il danno non patrimoniale da infortunio sul lavoro risarcibile anche in assenza di reato

PIETRO SCUDELLER

In caso di infortunio sul lavoro, l'onere della prova del nesso causale tra danno e mancanza delle misure di sicurezza resta a carico del lavoratore, mentre il datore di lavoro può liberarsi solo dimostrando la non imputabilità dell'evento. Il danno non patrimoniale conseguente alla lesione ingiusta di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, quanto alla risarcibilità non è soggetto al limite della riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen. e non presuppone dunque la qualificabilità del fatto illecito come reato (Cass. Sez. Lav., 10 gennaio 2007 n. 238).

La sentenza della Cassazione si inserisce in un nuovo, recente filone interpretativo giurisprudenziale che considera oramai definitivamente superate le limitazioni alla risarcibilità dei danni non patrimoniali alle persone derivanti dall'art. 2059 c.c. e dall'art. 185 c.p.

La sentenza costituisce occasione, dunque, per ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale¹ in genere e del danno morale in particolare.

È noto che l'art. 2059 c.c. limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi determinati dalla legge.

Per molti anni i casi determinati dalla legge venivano individuati dalla giurisprudenza nel solo art. 185 c.p., il quale enuncia che "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".

Si riteneva quindi che soltanto in presenza di un reato si potesse dar luogo al risarcimento anche del danno non patrimoniale.

L'art 2059 c.c. assumeva così una funzione sanzionatoria dei comportamenti illeciti più gravi, in conformità alla stessa relazione al codice civile, ove si poteva leggere che "soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione anche con carattere preventivo".

In seguito, tuttavia, vari fattori hanno portato a scardinare tale impostazione.

In un primo tempo, nell'intento di pervenire ad una riparazione piena ed integrale, si è seguita la strada di interpretare il termine "reato", contenuto nell'art. 185 c.p., non più come fatto accertato come tale da una sentenza penale, bensì come semplice fatto reato, cioè fatto integrante gli estremi della fattispecie giuridica, ma a prescindere dall'accertamento in sede penale. Cosicché bastava che fosse il giudice civile a verificare la ri-

⁽¹⁾ Sulle difficoltà ed irrazionalità che si possono cogliere nell'ammettere una risarcibilità monetaria, e dunque patrimoniale, di un danno non patrimoniale, cfr. Guido Gentile in Enc. del dir., Vol. XI, Giuffré 1962, voce Danno alla persona, prgf. 26, pagg. 663 e ss.



correnza di un fatto astrattamente preveduto dalla legge come reato, per ammettere la risarcibilità anche del danno non patrimoniale². Il nuovo³ art. 75 del codice di procedura penale, al comma 2, ha d'altra parte consacrato la regola dell'autonomia del giudice civile rispetto a quello penale, confermando la possibilità e la correttezza di tale soluzione. L'art. 652, comma 1, cod. pen., infatti, sottrae il giudizio civile all'efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione eventualmente pronunciata in sede penale.

Tutto ciò ha dunque permesso di passare, quale presupposto per la risarcibilità del danno non patrimoniale, dall'esistenza di un reato all'esistenza di un fatto qualificabile come reato anche da parte del giudice civile. Ma pur sempre un fatto reato occorreva.

Un ulteriore passo evolutivo nell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2059 c.c. si è avuto quale conseguenza di due novità.

Da un lato sono state introdotte ipotesi di espressa previsione di riparazione anche per comportamenti nient'affatto criminosi, facendo perdere all'art. 2059 c.c. la sua funzione meramente afflittiva: così, per esempio, con la legge 13 aprile 1988 n. 117, art. 2, ammissiva delle azioni di responsabilità per i danni derivanti da ingiusta privazione della libertà personale nell'esercizio di funzioni giudiziarie; oppure con la legge 24 marzo 2001 n. 89, art. 2, per i danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.

Dall'altro lato la giurisprudenza ha introdotto figure nuove, che sono sostanzialmente riconducibili al danno non patrimoniale, quali in particolare quella del danno biologico e ancor più quella del danno esistenziale, le cui risarcibilità sono riconosciute a prescindere dall'esistenza di fatti reato⁴.

Di fondamentale importanza in questo cammino evolutivo è stato anche il ruolo della Corte Costituzionale.

Una prima sentenza interpretativa di rigetto di quest'ultima Corte del 1986⁵ affermava che il danno non patrimoniale cui si riferisce l'art. 2059 c.c. andava restrittivamente inteso quale danno morale puro, consistente in sofferenze morali e patemi d'animo.

Cosicché già a seguito di tale sentenza poteva intendersi che, mentre per il danno morale puro rimaneva il requisito della necessità dell'esistenza di un reato, per gli altri danni non patrimoniali (tra i quali potevano trovare collocazione aspetti del danno alla salute e il danno biologico) valeva il criterio della risarcibilità anche in assenza di reato.

D'altra parte dottrina e giurisprudenza avevano elaborato diverse vie per superare l'ostacolo dell'art. 2059 c.c. in ordine al danno morale. S'era proposto⁶ così o di considerare il danno morale unitariamente al danno biologico, ammettendone la risarcibilità diretta ex art. 2043 c.c. in quanto la lesione dell'integrità psico-fisica dell'individuo è costituzionalmente tutelata ex artt. 2 e 32 Cost.; o ricomprendendo il pretium doloris nella categoria del danno esistenziale; ovvero riconducendolo volta a volta ad altre categorie di danni nuovi, quali il danno da vacanza rovinata, il danno da bambino non voluto, il danno da dequalificazione professionale, il danno da mobbing, il danno alla vita di relazione, il danno estetico e così via.

⁽⁶⁾ Vedi P. G. Monateri, Il danno alla persona, Torino, 2000, pagg. 93 e ss.



⁽²⁾ Ad esempio Cass. pen. 27.08.1980, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2380; Cass., SS. UU., 6.12.1982 n. 6651 in *Foro it.*, 1983, I, 1161, nota di Cossu; Cass. 20.11.1990 n. 11198, in *Dir. prat. ass.*, 1991, 291; Cass. 20.01.1997 n. 540, in *Gazz. giur.*, 1997, 8, 23.

⁽³⁾ Ci si riferisce alla riforma introdotta con D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447.

⁽⁴⁾ Per una breve classificazione riassuntiva dei tipi di danni si legga Grandi Pera, Commento breve alle leggi sul lavoro, Cedam, 2005, sub 2087 c.c., 21, p. 400: "Danno patrimoniale, che si scinde in due voci: danno emergente e lucro cessante. Danno non patrimoniale, che si concreta in tre possibili manifestazioni: danno biologico, come nozione della sola lesione all'integrità psichica e fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, secondo la definizione introdotta dalla L. n. 38/00; danno morale propriamente inteso, o pretium doloris, inteso come sofferenza interiore transeunte, come turbamento dello stato d'animo, legato in via immediata e diretta alla sopportazione delle lesioni; danno esistenziale, e cioè il pregiudizio non patrimoniale, derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale".

⁽⁵⁾ Corte Cost. 14 luglio 1986 n. 184 in Foro Ir., I, 2053. Anche con ordinanza 22 luglio 1996 (in Danno e resp., 1996, 679) la stessa Corte confermava la propria interpretazione, ribadendo che l'art. 2059 si riferisce solo al danno morale e che per danno non patrimoniale doveva intendersi ogni danno non suscettibile di valutazione economica.

La stessa Cassazione d'altronde giungeva a riconoscere la risarcibilità ex art. 2043 c.c. di tutti i danni connessi alla violazione dei diritti riconosciuti dagli articoli 2 e seguenti della Costituzione, cioè di "tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana".

A questo cammino dottrinale e giurisprudenziale corrispondeva in Parlamento la presentazione di proposte di riforma (disegno di legge n. 4093/1999 e progetto di legge n. 6817/2000) che prevedevano il definitivo superamento dell'art. 2059 c.c.

Una vera e propria svolta è intervenuta però nel corso del 2003 con le sentenze della Cassazione n. 7281 e n. 7283. La giurisprudenza precedente già aveva affermato a più riprese che, bastando l'accertamento della presenza di un fatto reato, si poteva aprire la strada alla risarcibilità del danno non patrimoniale anche in assenza di imputabilità dell'autore, in assenza di querela, o in assenza di accertamento della colpa; altre sentenze negavano la stessa risarcibilità in quest'ultimo caso e quindi anche in tutte le ipotesi di colpa presunta: ad esempio nei casi di cui agli articoli 2051 o 2054 c.c. Le due sentenze citate, invece, giungevano a riconoscere la risarcibilità anche in presenza di colpa presunta ex artt. 2051 e 2054 c.c.

Nel contempo anche le sentenze n. 8827 e n. 88288 dello stesso anno e giudice contribuirono a scardinare ancor più l'art. 2059 c.c., affermando che il risarcimento del danno non patrimoniale non deve escludersi quando vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti.

Dopo queste ultime quattro sentenze del 2003 della Cassazione, nel luglio dello stesso anno,

anche la Corte Costituzionale, ancora con una pronuncia di rigetto⁹, faceva infine propria la tesi svolta dalla Cassazione e ribadiva quindi che l'art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale è risarcibile anche nell'ipotesi in cui la colpa dell'autore, in sede civile, risulti da una presunzione di legge.

Qualche peculiarità presenta l'evoluzione del tema in ambito lavoristico. In tale particolare ambito la risarcibilità del danno non patrimoniale in genere e morale in particolare è stata riconosciuta con maggiore facilità, per due motivi fondamentali.

Da un lato perché i casi di risarcimento di danni morali sono quasi sempre accompagnati da violazioni di beni giuridici tutelati anche penalmente: così negli infortuni e nelle malattie professionali, si riscontrano spesso la violazione dell'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) ovvero l'integrazione di contravvenzioni antinfortunistiche; nel caso di mobbing si riscontra spesso la violazione delle stesse norme, oppure di uno o più dei seguenti articoli del codice penale: 572 (maltrattamenti), 594 (ingiuria), 595 (diffamazione), 610 (violenza privata), 660 (molestia o disturbo alle persone)¹⁰.

Dall'altro lato in materia di lavoro soccorre il fondamentale disposto dell'art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro a cercare di prevenire ogni pregiudizio non solo all'integrità fisica dei lavoratori, ma anche alla loro "personalità morale".

Vi è chi, infatti, ha osservato che la risarcibilità del danno morale in ambito lavoristico discenderebbe direttamente da quest'ultima specifica previsione legislativa, che consentirebbe di escludere l'applicazione dell'art. 2059 c.c.¹¹.

⁽⁷⁾ Cass. 7 giugno 2000 n. 7713 in Foro it. 2001, I, 187 (nota).

⁽⁸⁾ Le quattro sentenze della Cassazione qui citate sono Cass. civ., 12 maggio 2003 n. 7281, Cass. civ., 12 maggio 2003, n. 7283, Cass. civ., 31 maggio 2003 n. 8827 e Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8828, tutte riportate in Foro It. 2003, I, 2272, con ampie note di commento unitarie di LA BATTAGLIA e NAVARETTA, fornite di ricche citazioni giurisprudenziali e dottrinali.

⁽⁹⁾ Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 233 in Foro It., I, 2201.

⁽¹⁰⁾ Per la necessità della sussistenza di una condotta del datore di lavoro avente rilievo penale, così da giustificare ex art. 2059 c.c. il risarcimento del danno morale, cfr., in materia del lavoro, Cass. 94/8054, 98/4012, 98/10405 e 02/4129. Non sono mancate peraltro promunce che negavano la risarcibilità del danno morale, soprattutto in considerazione della natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.: in tal senso, ad esempio, Cass. 28 gennaio 1985, n. 472 in Mass. Giust. civ., 1985, 173, Trib. Milano 9 maggio 1998, in Orient. Giur. Lav. 1998, I, 345 e Trib. Milano 21 aprile 1998, in Riv. crit. lav. 1998, 957.

⁽¹¹⁾ Cfr. MAGNO, Integrità psichica e personalità morale del lavoratore, in Dir. lav., 1994, I, 425. Opinione che, sommessamente, si ritiene di poter condividere: l'art. 2087 c.c. verrebbe dunque, in tale prospettiva, a configurare uno dei casi determinati dalla legge ex art. 2059 c.c. per la risarcibilità anche del danno morale (pur in assenza di una formula altrettanto espressa di quella usata dal legislatore nell'art. 185 c.p.). Ciò ovvierebbe alla altrimenti sostanziale inutilità della previsione, già rilevata in dottrina: "La norma in commento tutela non solo l'integrità fisica ma anche la personalità morale del prestatore di lavoro, ed è stato rilevato che tale profilo della tutela, che trova peraltro riscontro nei principi posti dagli artt. 41 e 2 Cost.; non ha avuto nella pratica alcuna effettiva realizzazione": così Giovanni Amoroso, in Cesare Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Giuffré 2005, Libro V, Tomo I, p. 148.

La sentenza de qua si inserisce dunque nel più recente filone giurisprudenziale secondo il quale quando si verifica una lesione di un interesse inerente alla persona che sia costituzionalmente garantito, la risarcibilità del relativo danno non è più soggetta al limite della qualificabilità del fatto lesivo come fatto reato, ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., poiché il riferimento ai casi determinati dalla legge contenuto nell'art. 2059 c.c. può ben intendersi comprensivo anche delle previsioni della Carta Costituzionale.

Un'osservazione conclusiva merita di essere destinata alla prescrizione del danno morale.

L'impostazione tradizionale in giurisprudenza è quella di mantenere distinta la prescrizione del danno biologico (dieci anni, ex art. 2946 c.c.,

perché di natura contrattuale) da quella del danno morale (cinque anni, ex art. 2947 c.c., perché di natura extracontrattuale)12; ciò nonostante si tratti di due voci dello stesso danno non patrimoniale, come visto sopra. Questa dicotomia potrebbe essere superata nel senso di riconoscere la stessa natura e quindi lo stesso termine prescrizionale sia al danno biologico che al danno morale: quando derivanti da fatto illecito essa sarà di durata quinquennale ex art 2947 c.c.; quando invece si tratti di danni alla salute occorsi a prestatori di lavoro, riconoscendo la natura contrattuale ed unitaria della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. (pure per il danno morale, come sopra osservato), anche il termine prescrizionale risulterebbe unitario e decennale.

⁽¹²⁾ Per il mantenimento di termini prescrizionali differenziati cfr. infatti: Pret. Torino, 15 ottobre 1996 in G. piem. 1997, 458, Pret. Torino, 27 gennaio 1994, in Dir. prat. lav. 1994, 2753 e-Pret. Torino, 22 ottobre 1993, in Dir. prat. lav. 1994, 47.

